



Bruxelles, 14.9.2016
COM(2016) 582 final

2016/0274 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di
garanzia per le azioni esterne**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta fa parte dell'ambizioso piano per gli investimenti esterni annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione¹. L'iniziativa relativa a tale piano di investimenti, successivamente approvata dal Consiglio europeo del 28 giugno 2016, si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La presente proposta introduce due modifiche al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. Unitamente a una proposta legislativa distinta intesa a modificare la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione, la proposta consentirà alla BEI di contribuire al piano per gli investimenti esterni ampliando sia quantitativamente che qualitativamente il mandato di prestiti esterni della BEI (ELM). In questo modo la BEI potrà contribuire rapidamente al conseguimento degli obiettivi del piano per gli investimenti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato.

Nell'intento di affrontare le cause profonde della migrazione, la Commissione propone di conferire alla BEI un nuovo mandato di prestito a favore del settore privato, nell'ambito del quale l'Unione avrà diritto alle entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI. Tali entrate dovrebbero essere trasferite al fondo di garanzia per le azioni esterne disciplinato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009.

L'ammontare dell'eccedenza del fondo di garanzia superiore al 10% del totale dei prestiti in essere sarà accreditato al bilancio. Questo aggiustamento mira a tutelare meglio il bilancio dai potenziali rischi supplementari di inadempimento legati alle operazioni della BEI connesse alla crisi migratoria.

Finora le attività del fondo di garanzia sono state gestite dalla BEI. La Commissione ha una solida esperienza nella gestione di operazioni finanziarie simili. È ben preparata per gestire il fondo di garanzia in modo indipendente, il che rappresenterebbe un tentativo di razionalizzare e consolidare le attività di gestione patrimoniale della Commissione, muovendo dalle strutture esistenti e dai buoni risultati conseguiti. La Commissione è già incaricata di gestire il fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), pertanto è opportuno trasferire la gestione delle attività del fondo di garanzia alla Commissione europea.

¹ COM(2016) 385 del 7.6.2016.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con altre normative dell'Unione**

La presente proposta costituisce parte integrante del piano per gli investimenti esterni, un'iniziativa politica fondamentale dell'Unione. Essa contiene disposizioni accessorie necessarie al funzionamento del piano per gli investimenti esterni, in particolare il nuovo mandato di prestito della BEI per il settore privato.

La Commissione propone in parallelo una revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario"), con la quale inserire una nuova sezione sulle garanzie di bilancio che fornisca un quadro normativo comune per garanzie dell'Unione recanti una passività potenziale, nonché un fondo di dotazione comune gestito dalla Commissione. Le disposizioni contenute nella presente proposta sono coerenti con quelle contenute nella proposta di revisione del regolamento finanziario.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta contiene disposizioni accessorie ed è pertanto necessaria al funzionamento del piano per gli investimenti esterni, in particolare del nuovo mandato di prestito della BEI per il settore privato.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio dall'UE. A causa del diverso margine di azione delle istituzioni finanziarie degli Stati membri, l'intervento a livello dell'Unione è in grado di conseguire meglio gli obiettivi ricercati a motivo della sua portata ed effetti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nel 2016 una società di consulenza ha condotto uno studio esterno mirato fondamentalmente a valutare i parametri principali che disciplinano il fondo di garanzia. La relazione ha concluso che il tasso-obiettivo del 9% stabilito nel regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 è ancora da ritenersi adeguato all'attuale livello di rischio del portafoglio di prestiti. Un ulteriore riesame esterno del tasso-obiettivo sarà condotto probabilmente nel 2019. Inoltre, i meccanismi del fondo di garanzia si sono dimostrati efficaci nel tutelare il bilancio dell'UE e permettere la realizzazione degli interventi esterni dell'UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nell'ambito del nuovo mandato di prestito per il settore privato istituito da un atto legislativo distinto, l'Unione avrà diritto alle entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI. Le entrate del premio di rischio remunereranno il maggiore rischio e contribuiranno per tutta la durata dello strumento a finanziare il fabbisogno

di dotazione supplementare del fondo di garanzia. La proposta non dovrebbe avere alcuna incidenza di bilancio netta in quanto i premi per il rischio costituiscono un'entrata del fondo di garanzia. Essi saranno imputati alla BEI a fronte dei rischi a carico del bilancio dell'Unione.

Al fine di tutelare meglio il bilancio da potenziali rischi supplementari di inadempimento legati alle operazioni di finanziamento della BEI connesse alla crisi migratoria, l'ammontare dell'eccedenza del fondo di garanzia, che supererà non più il 9%, ma il 10% dei prestiti in essere, sarà accreditato al bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, la Commissione presenta, entro il 31 maggio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla situazione del fondo di garanzia e la sua gestione; si propone ora che la Commissione riferisca entro il 31 marzo sulla situazione del fondo di garanzia nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione. La relazione sulla gestione del fondo di garanzia è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31° maggio di ogni anno.

Le operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione sono gestite e controllate dalla BEI conformemente alle sue norme e procedure interne, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è rappresentata da un direttore o da un direttore supplente, approva ogni operazione di finanziamento della BEI e sorveglia che la Banca sia gestita conformemente allo statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

L'accordo tripartito tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI stabilisce le regole che disciplinano le verifiche contabili della Corte dei conti sulle operazioni di finanziamento condotte dalla BEI con la garanzia dell'UE.

Le relazioni periodiche sono elaborate a norma della decisione n. 466/2014/UE. La Commissione riferisce annualmente sull'esecuzione del mandato da parte della BEI al Parlamento europeo e al Consiglio.

I risultati verranno comunicati sulla base di una aggregazione appropriata degli indicatori per l'intero portafoglio, dove ciò sia possibile, o per un determinato settore. Nel contesto del quadro di misurazione dei risultati, tali indicatori saranno misurati nell'arco dell'intero ciclo del progetto a livello di valutazione e durante la fase di monitoraggio fino alla completa attuazione del progetto. Gli indicatori devono essere misurati non appena sono disponibili i primi risultati in termini di sviluppo, di norma fino a tre anni dopo il completamento del progetto. Per quanto possibile, essi dovranno essere utilizzati anche per la relazione finale a norma della decisione n. 466/2014/UE.

Inoltre, la BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ciascuna delle sue operazioni di finanziamento coperte da garanzia dell'Unione per consentirle di adempiere ai suoi obblighi di informazione o di rispondere alle richieste della Corte dei conti, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento coperte.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Attualmente il fondo di garanzia è alimentato: 1) da un versamento annuale del bilancio generale dell'Unione; 2) dagli interessi prodotti dagli investimenti delle disponibilità del fondo di garanzia; 3) dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti. Le entrate del premio di rischio generate nell'ambito del nuovo mandato dei prestiti per il settore privato della BEI rappresenteranno una quarta fonte di reddito per il fondo di garanzia. Si propone di modificare l'articolo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 di conseguenza.

Finora le attività del fondo di garanzia sono state gestite dalla BEI. La Commissione ha una solida esperienza nella gestione di operazioni finanziarie simili. È ben preparata per gestire il fondo di garanzia in modo indipendente, il che rappresenterebbe un tentativo di razionalizzare e consolidare le attività di gestione patrimoniale della Commissione, muovendo dalle strutture esistenti e dai buoni risultati conseguiti. La Commissione è già incaricata di gestire il fondo di garanzia del FEIS, pertanto è opportuno trasferire la gestione delle attività del fondo di garanzia alla Commissione europea.

Si propone di modificare l'articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 di conseguenza.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il fondo di garanzia per le azioni esterne è disciplinato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009¹.
- (2) Il fondo di garanzia è alimentato da un versamento annuale del bilancio generale dell'Unione, dagli interessi prodotti dagli investimenti delle disponibilità del fondo di garanzia e dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti.
- (3) È opportuno che le entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione siano versate al fondo di garanzia.
- (4) È auspicabile che l'ammontare dell'eccedenza del fondo di garanzia superiore al 10% dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione sia accreditato al bilancio generale dell'Unione al fine di tutelare meglio il bilancio da potenziali rischi supplementari di inadempimento legati alle operazioni di finanziamento della BEI volte ad affrontare le cause profonde della migrazione.
- (5) La gestione finanziaria del fondo di garanzia dovrebbe essere trasferita dalla BEI alla Commissione, la quale ha una prassi consolidata nella gestione di investimenti simili. Rilevando la gestione patrimoniale del fondo di garanzia, la Commissione dovrebbe essere in grado di razionalizzare e consolidare le sue attività di gestione patrimoniale, muovendo dalle strutture esistenti e dai buoni risultati conseguiti.
- (6) Il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunto il quarto trattino seguente:

« — le entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI per le quali l'Unione fornisce una garanzia.»;

2) all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'importo del fondo di garanzia è superiore al 10% dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione, l'eccedenza è accreditata al bilancio generale dell'Unione europea. L'eccedenza viene accreditata con un'unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'Unione europea dell'anno n+1 sulla base della differenza, alla fine dell'anno n-1, tra il 10% dell'insieme degli impegni di capitale in essere e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all'inizio dell'anno n.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La Commissione assicura la gestione finanziaria del fondo. La Commissione gestisce e investe le risorse del fondo di garanzia in conformità al principio di sana gestione finanziaria e nel rispetto di norme prudenziali adeguate.»;

4) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del fondo di garanzia.

Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo di garanzia nell'anno civile precedente. La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente, dei flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché delle operazioni rilevanti ed eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB³

Titolo 01 – Affari economici e finanziari

Attività ABB: promuovere la prosperità anche al di fuori dell'UE;

attività ABB: operazioni e strumenti finanziari.

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁴**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

La presente proposta fa parte dell'ambizioso piano per gli investimenti esterni annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione. L'iniziativa relativa a tale piano di investimenti, successivamente approvata dal Consiglio europeo del 28 giugno 2016, si propone di affrontare le cause profonde della migrazione e di contribuire al conseguimento degli altri obiettivi di sviluppo. La presente proposta costituisce parte integrante del piano per gli investimenti esterni, un'iniziativa politica fondamentale dell'Unione. Essa contiene disposizioni accessorie necessarie al funzionamento del piano per gli investimenti esterni, in particolare del nuovo mandato di prestito della BEI per il settore privato, come previsto dalla proposta della Commissione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico [indicare il numero]

³ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁴ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Obiettivo specifico ABM 2: "Migliorare il profilo dell'UE, la rappresentanza esterna e i collegamenti con la BEI, la BERS e le altre istituzioni finanziarie internazionali, in particolare migliorare la reputazione dell'UE presso i fora economici pertinenti al fine di rafforzare la convergenza tra le loro strategie e operazioni e le priorità esterne dell'UE".

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 01.03 – Affari economici e finanziari internazionali

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta di modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 è intesa a creare i presupposti necessari affinché al fondo di garanzia per le azioni esterne siano accreditati i premi per il rischio provenienti da operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato per il settore privato dedicato a progetti a sostegno dei rifugiati e/o delle comunità di accoglienza. Inoltre, la rilevazione della gestione patrimoniale del fondo di garanzia per le azioni esterne dovrebbe razionalizzare e consolidare le attività di gestione patrimoniale della Commissione, muovendo dalle strutture esistenti e dai buoni risultati conseguiti. Gli effetti sui beneficiari interessati dagli interventi della BEI nel settore privato saranno valutati dalla BEI mediante il quadro di misurazione dei risultati (ReM), per il quale la BEI svilupperà nuovi indicatori per progetti che forniscono una risposta strategica alla crisi migratoria.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Per quanto riguarda i premi di rischio, l'indicatore sarebbe il regolare versamento delle entrate al fondo di garanzia.

Per quanto riguarda la rilevazione della gestione del fondo di garanzia, gli indicatori sarebbero uno svolgimento armonioso del trasferimento della gestione e, successivamente, una gestione del fondo in linea con i principi della sana gestione finanziaria.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Adozione della proposta della Commissione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il valore aggiunto della garanzia dell'Unione assistita dal fondo di garanzia è descritto nella scheda finanziaria legislativa associata alla proposta della Commissione che modifica la decisione n. 466/2014/UE. Il mandato di prestiti esterni fornisce il sostegno politico e finanziario dell'UE ai prestiti della BEI a favore di paesi e progetti di investimento che altrimenti non soddisferebbero gli orientamenti e i criteri standard della BEI a causa del rischio elevato.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

n.p.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Sinergia con la proposta della Commissione di decisione che modifica la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione.

Le operazioni di finanziamento il cui rischio è coperto dal fondo di garanzia integrano le attività svolte nell'ambito degli strumenti di assistenza esterna dell'UE.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

–

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– per quanto riguarda la rilevazione, da parte della Commissione, della gestione del fondo di garanzia per le azioni esterne: attuazione con trasferimento nel 2017/2018

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁵

Gestione diretta a opera della Commissione:

– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, la Commissione presenta, entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla situazione del fondo e la sua gestione nel corso dell'esercizio precedente. L'articolo 9 del regolamento prevede che il conto di gestione e il bilancio finanziario del fondo di garanzia siano annessi al conto di gestione e al bilancio finanziario delle Comunità.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, le risorse del fondo di garanzia devono essere investite. Questi investimenti comportano sia un rischio prettamente d'investimento (ad es., rischio di mercato e di credito) sia un certo rischio operativo.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

La Commissione gestirà le attività del fondo di garanzia in conformità al regolamento n. 480/2009 e secondo le proprie norme interne e procedure vigenti. Saranno condotti audit esterni a intervalli regolari.

Le entrate saranno trattate a norma delle disposizioni del regolamento finanziario.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

La complessiva efficacia in termini di costi dei controlli delle attività di gestione patrimoniale nel 2015, misurata in proporzione al costo complessivo dei controlli (in base al numero di ETP preposti alle attività di tesoreria complessive gestite) induce la Commissione a ritenere che i controlli siano sufficientemente efficienti ed efficaci in termini di costi. Gli stessi sistemi di controllo saranno applicati agli ulteriori attivi in gestione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La BEI è responsabile *in primis* dell'adozione di misure di prevenzione della frode, in particolare mediante l'applicazione alle operazioni di finanziamento della "politica della BEI per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, la frode, la collusione, la costrizione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle attività

della Banca europea per gli investimenti". La BEI ha adottato una politica in materia di paesi debolmente regolamentati, non trasparenti e non cooperativi.

La BEI si impegna a mantenere una politica rigorosa contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e le pratiche fiscali dannose in tutte le sue attività, compresa la concessione di prestiti erogati tramite intermediari finanziari. Essa attua un monitoraggio costante dei progressi delle norme internazionali al fine di mantenere il suo ruolo di punta tra le istituzioni finanziarie internazionali nella lotta contro le pratiche fiscali dannose e di assicurare che la sua politica nei confronti dei paesi debolmente regolamentati, non trasparenti e non cooperativi tenga conto di eventuali sviluppi rilevanti.

Il quadro del Gruppo BEI di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML-CFT), aggiornato nel 2014 e pubblicato sul sito web della BEI, stabilisce i principi fondamentali che disciplinano questo ambito e gli aspetti inerenti all'integrità correlati all'attività del gruppo BEI e mira a evitare che il gruppo BEI, i suoi organi direttivi, il suo personale e le sue controparti siano associati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o ad altre attività criminali o usati a tali fini.

Quanto alla rilevazione della gestione del fondo di garanzia, si applica il regolamento interno della Commissione, comprese le procedure specifiche istituite per la gestione degli attivi finanziari.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura dell'aspesa	Contributo			
	Numero [...] [Denominazione.....]	Diss./Non diss. ⁶	di paesi EFTA ⁷	di paesi candidati ⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	01.0305 garanzia dell'UE per prestiti della BEI e garanzie sui prestiti a favore di operazioni nei paesi terzi		NO	No	No	No
	[...][XX.YY.YY.YY] 01.0306 Dotazione del fondo di garanzia	Diss./Non n diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura dell'aspesa	Contributo			
	Numero [...] [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[...][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁶ Diss. = stanziamenti dissociati/ Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁸ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	[Denominazione.....]
---	--------	----------------------

DG: <.....>			AnnoN ⁹	AnnoN+1	AnnoN+2	AnnoN+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	1)								
	Pagamenti	2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	1a)								
	Pagamenti	2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁰										
Numero della linea di bilancio		3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG<.....>	Impegni	=1+1a+3								
	Pagamenti	=2+2a+3								

⁹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)								
	Pagamenti	5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)								
TOTALE degli stanziamenti della RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6								
	Pagamenti	=5+6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)								
	Pagamenti	5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6								
	Pagamenti	=5+6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		AnnoN	AnnoN +1	AnnoN +2	AnnoN +3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <....>	Stanziamanti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		AnnoN ¹¹	AnnoN +1	AnnoN +2	AnnoN +3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

Per informazione, i costi amministrativi relativi alla gestione del portafoglio saranno dedotti dalle entrate del fondo di garanzia e non dal bilancio. Tali costi sono costituiti dalle commissioni operative (commissioni bancarie, commissioni SWIFT e Clearstream incluse); stime per il 2017: 200 000 EUR, a crescere fino 250 000 EUR nel 2020.

¹¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

Spese di audit: 10 000 EUR.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			AnnoN		AnnoN+1		AnnoN+2		AnnoN+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ¹²	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹³ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2:																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
Costo totale																			

¹² I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).

¹³ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici ..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	AnnoN ¹⁴	AnnoN+1	AnnoN+2	AnnoN+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	---------------------	---------	---------	---------	---	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

Esclusa la RUBRICA 5¹⁵ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁶							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 aa ¹⁷	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle attività: gestione del portafoglio, analisi quantitativa, anche supporto all'attività di analisi del rischio • funzione di supporto legata alla gestione diretta, in particolare funzioni di gestione del rischio e di pagamento di middle-office • gestione, informazione e follow-up delle garanzie (riserva di progetti) • attività di informativa finanziaria/contabilità e segnalazione
--------------------------------	--

¹⁶ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

¹⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

Personale esterno	
-------------------	--

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[...]

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[...]

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	AnnoN	AnnoN+ 1	AnnoN+ 2	AnnoN+ 3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁸				
		Anno2017	Anno2018	Anno2019	Anno2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
Articolo						

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Per informazione, le entrate attese dalla determinazione del prezzo del rischio effettuata dalla BEI non avranno alcuna incidenza sul bilancio. Le entrate saranno versate direttamente al fondo di garanzia.

Le entrate stimate sono le seguenti:

Anno2017	Anno2018	Anno2019	Anno2020
-	0,504	1,366	2,718

Informazioni complementari: Le entrate dei premi di rischio sono stimate a 50 punti base e calcolate sulla base della stima dei prestiti in essere concessi dalla BEI per progetti nel settore privato in risposta alla crisi migratoria.

Per informazione, attualmente la Commissione paga le spese di gestione per la gestione finanziaria del fondo di garanzia. La proposta di trasferimento di questa attività alla Commissione consentirà di risparmiare circa 900 000 EUR all'anno (di cui 860 000 EUR sono stati versati alla BEI nel 2015).

¹⁸ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.